

Roma, 4 febbraio 2014

**OGGETTO:** *informativa contenente le ultime novità in ambito di diritto sportivo*

Gentilissimo,

in allegato Le inviamo la newsletter che contiene le ultime novità giurisprudenziali e non sul diritto sportivo.

Qualsivoglia approfondimento e/o informazione relative al contenuto dell'informativa potrà essere più dettagliatamente analizzato dietro Vostra richiesta.

Nella speranza che il nostro lavoro Le possa essere di aiuto Le inviamo i nostri più cordiali saluti

Guido Del Re

Francesco Casarola

## **-CORTE di GIUSTIZIA FEDERALE**

### **-Annullamento della sanzione dell'obbligo di disputare la partita a porte chiuse.**

La Corte di Giustizia Federale ha accolto il ricorso del Milan, annullando la sanzione dell'obbligo di disputare una gara a porte chiuse e l'ammenda di 50mila euro inflitte in seguito alla gara con la Juventus del 6 ottobre scorso. La Corte aveva sospeso l'esecuzione della sanzione nei confronti del club rossonero, chiedendo un ulteriore approfondimento di indagini. Il giudice sportivo aveva deciso la chiusura del Meazza per i cori di discriminazione territoriale intonati da alcuni sostenitori del Milan.

### **-Superma valenza dell' dell'art. 35, comma 2.1 C.G.S.**

Un società proponeva ricorso avverso la sanzione dell'ammenda di €.1.200,00, inflittale in seguito ad una gara del Campionato Nazionale Juniores, perché 15 sostenitori della reclamante, al termine della gara, rivolgevano reiterate offese alla terna arbitrale e, successivamente al rientro della stessa negli spogliatoi, colpivano dall'esterno le finestre della relativa zona doccia. Intervenevano le forze dell'ordine che scortavano la terna arbitrale fuori dall'impianto sportivo, in assenza di assistenza da parte della società ricorrente. La ricorrente società eccepiva che le contestazioni erano avvenute al di fuori del recinto di gioco, senza contatto con la terna arbitrale. La CGF respingeva quanto avanzato con il ricorso in quanto il provvedimento sanzionatorio si fonda tre elementi di fatto: le offese alla terna arbitrale, i colpi sulle finestre degli spogliatoi, l'assenza di assistenza da parte della società, circostanze che sono espressamente emerse dal rapporto dell'arbitro che, ai sensi dell'art. 35, comma 2.1 C.G.S., costituisce la base per l'irrogazione di sanzioni per il comportamento dei sostenitori delle squadre.

### **-Principio di afflittività e proporzionalità nell'irrogazione della sanzione**

Un calciatore proponeva reclamo avverso la decisione con la quale la Commissione Disciplinare Nazionale, a seguito di deferimento del Procuratore Federale, gli infliggeva la sanzione di mesi 3 di squalifica in relazione ai fatti verificatisi in occasione della gara del Campionato provinciale Juniores nella quale il calciatore, mentre assisteva quale spettatore alla gara, si rendeva protagonista di una condotta gravemente minacciosa ed

offensiva nei confronti del direttore di gara, coinvolgendo ed incitando altre persone presenti sugli spalti.

dignità personale e della reputazione dell'arbitro. Tale condotta, resa ancora più eclatante dall'impiego da parte del calciatore di un megafono. I fatti, venivano riportati nel referto arbitrale, trovavano conferma nelle indagini disposte dalla Procura Federale. Con il proprio ricorso il calciatore deduceva: a) la mancata notifica dell'atto di deferimento; b) la nullità dell'atto di deferimento perché erroneamente rivolto nei confronti della Commissione disciplinare territoriale benché comunicato presso la Commissione disciplinare nazionale avanti alla quale poi si sarebbe comunque celebrato il procedimento; c) l'eccessiva gravosità della sanzione equivalente a ben 12 giornate di squalifica. La Corte osservava l'infondatezza delle censure di nullità del deferimento in quanto lo stesso veniva correttamente comunicato presso il domicilio del calciatore. Nel merito invece la Corte riteneva che il ricorso fosse parzialmente fondato e lo accoglieva tenendo conto delle caratteristiche soggettive ed oggettive della fattispecie, stabilendo che la corretta sanzione da comminare non può essere individuata nell'ambito dell'art. 19, comma 4 - che sanziona la condotta dei calciatori responsabili di infrazioni commesse in occasione e durante la gara ma, bensì nell'ambito dell'art. 19, comma 1, lett. f) che stabilisce la sanzione della squalifica a tempo determinato e pertanto riteneva che, facendo applicazione nel caso specifico del principio di afflittività e proporzionalità, la sanzione comminata dalla Commissione disciplinare fosse eccessivamente gravosa e la riduceva a 2 mesi.

## **-COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE**

### **-Patteggiamento a seguito di deferimento della Procura Federale**

La Procura federale deferiva dinanzi alla Commissione Disciplinare Nazionale un tesserato per rispondere della violazione di cui agli art. 1, comma 1, e 5 comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva, per avere violato i doveri di lealtà, correttezza e probità poiché, travalicando i limiti di un legittimo diritto di critica, in quanto esprimeva su un sito internet giudizi lesivi della reputazione dell'arbitro mettendone in dubbio la competenza. Veniva deferita anche la società a titolo di responsabilità oggettiva ai sensi dell'art. 4 comma 2, del CGS in relazione all'art. 5 comma 2 del CGS per la violazione ascritta al proprio tesserato. I deferiti depositavano istanza di patteggiamento ai sensi

dell'art. 23 CGS in virtù del quale il tesserato si vedeva ridotta la sanzione da 60 a 40 giorni di inibizione e la società la riduzione dell'ammenda da 2.400,00 euro a 1.600,00 euro.

## **-APPROFONDIMENTI**

### **Commento alla sentenza della CDN sul caso Salernitana – Nocerina**

*di Guido Del Re*

La Commissione Disciplinare Nazionale ha stabilito le sanzioni relative al deferimento della Nocerina e di alcuni suoi tesserati in merito alla partita del 10 novembre 2013 tra Salernitana e Nocerina. La Commissione Disciplinare Nazionale ha adottato il pugno duro statuendo l'esclusione della Nocerina dal campionato per illecito sportivo ex art. 7 CGS. La ratio di tale sanzione è ravvisabile nella peculiare forma che il campionato di LegaPRO di prima divisione attua in questo anno, in quanto non sono previste retrocessioni in virtù della futura LegaPRO unica. I giudici hanno pertanto tenuto conto di tale peculiarità e, in forza del principio di afflittività della sanzione, hanno optato per l'esclusione dal campionato in luogo della sanzione della penalizzazione in classifica e della retrocessione all'ultimo posto. La decisione, immediatamente esecutiva, sarà sicuramente oggetto di reclamo da parte dei soggetti sanzionati e della società stessa alla Corte di Giustizia Federale. I giudici di prime cure, nell'applicare l'art. 7 del CGS, hanno ritenuto le condotte dei deferiti idonee ad alterare volontariamente l'andamento regolare della partita. L'articolo in oggetto configura infatti come illecito sportivo il compimento, con qualsiasi mezzo, di atti diretti ad alterare lo svolgimento o il risultato di una gara o di una competizione ovvero ad assicurare a chiunque un vantaggio in classifica. Nonostante quanto sopra riportato, la società Nocerina non è stata sanzionata a titolo di responsabilità diretta ma bensì ritenuta oggettivamente responsabile per i fatti commessi dai suoi tesserati ai sensi degli articoli 7, comma 2 e 4, e dell'art. 4, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva. Secondo i giudici della Commissione, i dirigenti della Nocerina sono stati considerati gli artefici dell'illecito mentre i tecnici sono stati sanzionati per aver sostituito volontariamente calciatori i primissimi minuti di gioco, mentre i presumibili infortuni, proverebbe l'accordo intervenuto con i dirigenti per terminare l'incontro prima della sua naturale conclusione. I calciatori sostituiti per infortunio sono stati condannati perché con la loro condotta avrebbero, sempre secondo

l'interpretazione della Commissione, manifestato la volontà di non proseguire la gara e pertanto i veri esecutori dell'illecito. I giocatori sostituiti ed i subentrati sono stati invece assolti perché i loro comportamenti di adesioni alle sostituzioni sono stati ritenuti normali e comunque privi di alternativa. La Nocerina e le parti interessate impugneranno la decisione davanti alla Corte di Giustizia Federale la quale deciderà l'esito della vicenda, tutta italiana, Salernitana – Nocerina.

## **ACCORDO COLLETTIVO LEGAPRO. Contenuto del contratto e retribuzione.**

*di Francesco Casarola*

Nel preambolo dell'Accordo vengono illustrate le intenzioni delle parti aderenti di voler promuovere il recupero dei valori autentici dello sport del calcio e combattere e debellare il fenomeno dell'alterazione dei risultati sportivi per mezzo delle scommesse, tutelare la salute degli sportivi e promuovere l'apprendistato agevolando l'impiego dei giovani. L'art. 1 rubricato "oggetto" illustra il contenuto dell'Accordo indicando che lo stesso regola il trattamento economico e normativo dei rapporti tra calciatori professionisti e società partecipanti ai campionati nazionali organizzati dalla LegaPRO. L'art.2 disciplina la forma, la durata, il rinnovo e la cessione del contratto individuale, prevedendone la redazione in forma scritta in quadruplica copia mediante la compilazione del contratto-tipo. L'art. 3 prevede le modalità di deposito del contratto da effettuare a cura della società entro 5 giorni dalla sua sottoscrizione in due copie presso la LegaPRO la quale provvederà a trasmetterne una alla F.I.G.C. per la relativa approvazione; qualora la società non provveda, il calciatore potrà effettuare il deposito entro 60 giorni dal giorno della stipula. Nel caso in cui la F.I.G.C. non si pronunci sulla sua approvazione entro 30 giorni dal deposito, il contratto verrà considerato approvato, in caso dell'avvenuta o mancata approvazione, ne deve essere data immediata comunicazione al calciatore, alla società ed alla LegaPRO. Se la mancata è dipesa da un fatto non imputabile al calciatore, lo stesso mediante istanza al Collegio Arbitrale potrà ottenere un equo indennizzo che verrà liquidato tenendo conto della sola annualità inerente la stagione sportiva oggetto della non ammissione o potrà essere determinato d'intesa dalle parti. L'art. 4 "difende" il contratto ponendo un divieto, in capo alle parti, di stringere ulteriori pattuizioni extracontrattuali. L'art. 5 sottolinea l'obbligo di dover redigere i contratti sul modulo federale conforme al contratto-tipo allegato all'Accordo. L'art. 6 disciplina le modalità della retribuzione, indicando l'obbligo di dover indicare nel contratto l'importo lordo per

ciascuna stagione sportiva che può anche contenere eventuali iniziative promozionali e pubblicitarie della società che devono essere espressamente indicate nel contratto. La retribuzione può essere suddivisa in parte fissa e parte variabile. La parte fissa non può essere inferiore ai minimi previsti dalle tabelle allegato all'Accordo, nel caso in cui superi euro 120.000,00, potrà essere pattuita tra le parti una componente variabile legata al conseguimento di risultati sportivi individuali o di squadra, non superiore al 50% della fissa. Per risultati sportivi di squadra si intendono: la vittoria del campionato, il raggiungimento dei play-off, la promozione, la permanenza nella Serie e la vittoria dei play-out; mentre i risultati sportivi individuali sono legati ai risultati personali del calciatore quali ad esempio: presenze, reti subite o incassate, convocazioni in rappresentative o in nazionali, assenza di provvedimenti disciplinari. I premi collettivi sono pattuiti dal rappresentante della società e da un comitato composto da tre giocatori muniti di mandato di rappresentanza stipulato con tutti i calciatori sotto contratto, che negozia i premi legati al conseguimento di risultati sportivi. L'art. 7 indica le modalità di corresponsione della retribuzione stabilendo che il compenso previsto assorbe ogni emolumento, indennità od assegno cui il calciatore ha diritto e deve essere corrisposto in rate mensili uguali e non è soggetto ad alcuna riduzione o sospensione. La retribuzione non può avvenire in contanti ma solo tramite bonifico bancario presso il conto indicato dal calciatore al momento della stipula del contratto. In caso di morosità oltre un mese il calciatore ha diritto a percepire gli interessi pari all'Eurobar a decorrere dal quindicesimo giorno successivo a quello in cui doveva avvenire il pagamento. L'obbligo di pagamento può essere sospeso nel caso in cui il calciatore incorra in una sanzione disciplinare derivante da illecito sportivo, violazione della normativa antidoping o provvedimento disposto dall'Autorità Giudiziaria. In tali casi la società dovrà promuovere ricorso al Collegio Arbitrale per ottenere la sospensione del pagamento della retribuzione ed anche l'interdizione del calciatore dalla partecipazione agli allenamenti.

## **-NOVITA' E COMUNICAZIONI FEDERALI**

### **CONI: Conferenza dei Presidenti Regionali e Consulta dei Delegati Provinciali. Le strategie per la valorizzazione del territorio**

Nella riunione con la Consulta dei Delegati Provinciali, unitamente alla Conferenza dei Presidenti Regionali, alla presenza del Presidente del CONI, Giovanni Malagò, del

Segretario Generale, Roberto Fabbricini, e del Direttore Generale della Coni Servizi, Michele Uva, è stata ribadita l'importanza di un ritorno alla base coniugato alla modernità, attraverso il riconoscimento e la valorizzazione del territorio, come elemento portante delle attività del movimento sportivo. A tal proposito sono state illustrate le linee di intervento, che prevedono la razionalizzazione e l'ottimizzazione delle risorse, anche attraverso l'eliminazione di alcuni costi di gestione, oltre al reperimento e all'implementazione dei mezzi a disposizione, con il coinvolgimento degli sponsor.

## **TNAS: Massimo Zaccheo eletto nuovo Presidente**

L'Alta Corte di Giustizia Sportiva, riunitasi il 30 gennaio 2014 nella sua nuova composizione (Pres. Franco Frattini, Dott. Dante D'Alessio, Prof. Avv. Massimo Zaccheo, Prof.ssa Virginia Zambrano e Prof. Avv. Attilio Zimatore) - a seguito della rinuncia all'incarico da parte del Dott. Riccardo Chieppa, del Dott. Alberto de Roberto, del Dott. Giovanni Francesco Lo Turco, del Prof. Avv. Massimo Luciani e del Prof. Roberto Pardolesi - ha eletto il Prof. Avv. Massimo Zaccheo quale Presidente del Tribunale Nazionale di Arbitrato per lo Sport, ai sensi dell'art. 12 bis, comma 5, dello Statuto del CONI.

## **LEGA PRO: Investire nella formazione**

Investire in formazione. E' quanto ha fatto la Lega Pro con il supporto del suo Comitato Scientifico, con il quale organizza dei corsi nei quali verranno trattati numerosi temi tra i quali: l'organizzazione aziendale e i poteri- funzioni-responsabilità delle figure operative.

## **LND: a Bari un nuovo Centro di Formazione Federale**

Continua il lavoro della Lega Nazionale Dilettanti per la costruzione di 20 Centri di Formazione Federali, uno per regione, da destinare alle attività dei comitati regionali della LND e al servizio del calcio di base. Dopo l'inaugurazione delle prime due strutture, una a Firenze e l'altra ad Oristano, è stata firmata stamattina nella sala consiliare del comune di Bari la convenzione tra l'amministrazione e la Lega Nazionale Dilettanti per la concessione di un'area di circa tre ettari attigua allo Stadio San Nicola dove nascerà il Centro di Formazione Federale LND pugliese.

## **Corso di preparazione all'esame agenti di calciatori**

Al via la quinta edizione del corso di preparazione all'esame di agente di calciatori

organizzato dal portale di diritto sportivo **Iusport** in collaborazione con lo **Studio Legale Del Re, Professione Calcio** e la **Link Campus University of Rome**. La finalità del corso è quella di assistere i corsisti garantendo loro una preparazione idonea per il superamento della prova dell'esame di agente di calciatori. L'offerta didattica è varia e completa, il corso di Roma si terrà presso l'università Link di Roma dal 14 febbraio all'8 marzo, il corso di Milano si terrà presso lo Studio Legale Del Re il 13,14 e 15 marzo; quest' anno è stata introdotta la novità del corso on-line via Skyp.; info: [corso@iusport.it](mailto:corso@iusport.it) .